

Anche le pensioni provvisorie sono impugnabili davanti al Giudice.

Vincenzo Maria Scarano
avvocato del foro di Roma

Con la sentenza n. 150/2018 la Corte dei Conti sezione centrale d'Appello ha stabilito in maniera chiara che la competenza del giudice delle pensioni sussiste anche nei casi di pensioni ancora provvisorie.

A tal proposito, il giudice d'Appello ha annullato una sentenza della Corte dei Conti regione Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso operato da un ufficiale ammiraglio della Marina Militare avverso la determina della propria pensione provvisoria comunicata al momento del collocamento in riserva.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso sostenendo che la competenza del giudice delle pensioni valeva solo per i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione e non anche per quelli provvisori.

Al contrario, la Corte dei Conti sezione appello ha accolto la tesi della difesa del ricorrente statuendo che la limitazione della competenza ai soli provvedimenti definitivi di pensione deve ritenersi incostituzionale in quanto, laddove la posizione del pensionato si sia cristallizzata e quindi sia relativamente immodificabile, è possibile impugnare anche le pensioni provvisorie. Ciononostante, con particolare riferimento alle pensioni degli appartenenti alle Forze Armate, il Giudice di appello ha operato una distinzione

tra le pensioni provvisorie liquidate durante il regime di ausiliaria e le pensioni provvisorie liquidate durante il regime di riserva. Per le prime, la Corte dei Conti ha ritenuto sussistente la limitazione della competenza in quanto il regime di ausiliaria è caratterizzato da un alto grado di provvisorietà del calcolo della pensione, a causa sia dell'astratta possibilità di un richiamo in servizio sia del percepimento dell'indennità di ausiliaria che viene parametrata allo stipendio del pari grado in servizio.

Invece, è possibile impugnare la determina della pensione provvisoria che viene comunicata all'interessato al momento del collocamento in riserva. Ciò in considerazione del fatto, da un lato, che il calcolo operato in sede di collocamento in riserva è pressoché definitivo e, dall'altro lato, che il decorso dei termini procedurali per emanare il provvedimento definitivo di pensione legittima il pensionato ad impugnare la determina di pensione anche interinale che viene ritenuta lesiva dei propri diritti ed interessi.

In definitiva, la sentenza n. 150/2018 apre uno spiraglio per tutti quei pensionati delle Forze Armate che ancora in regime di pensione provvisoria, sebbene siano stati collocati in riserva, si vedono lesi nei propri diritti ed interessi. In particolare, ci si riferisce a tutti quei militari che sono transitati in ausiliaria e/o in riserva a cavallo del periodo del cosiddetto blocco degli stipendi intercorso tra il 2010 e il 2015 e che nelle more si sono visti ridurre in peius le proprie pensioni sull'errata considerazione che il blocco si dovesse applicare anche al calcolo della base pensionabile.